

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

**INTESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
AZIENDALE DI LAVORO 23 FEBBRAIO 2008 PER LE GESTIONI
ECONOMICHE DELLA COMPAGNIA ALLEANZA TORO S.P.A.**

DECORRENZA: 1° GENNAIO 2010

SCADENZA: 30 GIUGNO 2013

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]








TRA

ALLEANZA TORO S.P.A. , con l'assistenza di Relazioni Sindacali Gruppo Italia e di ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici


E

FIBA/CISL   
FISAC/CGIL  
FNA      
SNFIA
UILCA  

Si è convenuto di stipulare la presente Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra Alleanza Toro S.p.A. ed il personale dipendente non dirigente delle Gestioni Economiche della Compagnia.

  
PREMESSO

- 
- che le Parti, in ottemperanza all'impegno di cui all'allegato 7 del CCNAL 23 febbraio 2008, condividono l'impegno a proseguire in tempi brevi il confronto previsto dal citato allegato 7 e si impegnano fin d'ora a calendarizzare un adeguato numero di incontri per raggiungere un'effettiva intesa entro il 30 settembre 2012;
 - che da parte della Compagnia è stata rilevata l'assenza di obblighi di definizione relativamente al biennio 2010-2011, in relazione ad ogni contatto intervenuto tra le parti;
 - che da parte delle Organizzazioni Sindacali viene affermata l'operatività, anche relativamente al biennio 2010-2011, della previsione di cui al punto 2) lettera c) delle premesse al CCNAL 23 febbraio 2008.

Sulla base di tali premesse le Parti concordano di rinnovare la parte economica del CCNAL e convengono e stipulano quanto segue:










TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale in servizio alla data di stipula della presente Intesa saranno riconosciuti gli incrementi secondo gli importi e le decorrenze indicati nelle tabelle allegate (*).

Relativamente all'esercizio 2010, al personale in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula della presente Intesa, sarà riconosciuto, secondo le modalità di seguito espressamente indicate, un importo a titolo di *una tantum* pari ad Euro 650 lordi – per un dipendente di 1^a Categoria 7^a classe – da riparametrare per inquadramento, livello e classe di anzianità come da tabelle allegate. Tale importo, che sarà erogato possibilmente entro il 30 settembre 2012 e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, sarà correlato alla situazione del personale (inquadramento, livello, classe di anzianità e orario di lavoro) alla data di stipula della presente Intesa, e sarà proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno 2010.

Il suddetto importo non sarà considerato utile ad alcun effetto contrattuale e di legge.

Gli arretrati spettanti a partire dal 1° gennaio 2011 saranno erogati possibilmente entro il 30 settembre 2012 e comunque non oltre il 31 ottobre 2012.

Le somme da corrispondersi a titolo di arretrati vanno tenute in conto agli effetti della determinazione della quota del TFR relativa all'anno 2012. Tali arretrati vanno altresì tenuti in conto agli effetti del contributo (a carico dell'impresa ed a carico dei lavoratori) per il trattamento previdenziale già previsto all'art. 69 del CCNAL 23 febbraio 2008, nonché per le prestazioni economiche di maternità.

Le somme da corrispondersi a titolo di arretrati non saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale o di legge (lavoro straordinario, L.T.C., etc.).

(*) *Nota a verbale* – le Parti convengono che, in caso di eventuali errori materiali nelle predette tabelle, verranno apportate le necessarie correzioni.

DECORRENZA E DURATA

L'accordo di rinnovo ha decorrenza 1° gennaio 2010 e si applica al personale in effettivo servizio alla data di sottoscrizione della presente Intesa, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 30 giugno 2013 e s'intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza.